

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

*(SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO
“HDI ASSICURAZIONI” ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 015)*

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

“PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”

*Forma pensionistica complementare individuale
attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita*

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/06/2017

Gli aderenti alla forma pensionistica complementare hanno la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata alle condizioni di seguito riportate:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni d'iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) decorsi otto anni d'iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze degli aderenti. In quest'ultimo caso sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine sulla motivazione della richiesta.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali per i quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze realizzate tempo per tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle stesse.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Le richieste di anticipazione, che devono essere corredate dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, sono inoltrate alla Compagnia, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori che si impegnano a trasmetterle a quest'ultima entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le informazioni in merito alla documentazione da produrre potranno essere richieste, anche telefonicamente, alla Compagnia o ai soggetti incaricati del collocamento. La Compagnia, secondo le indicazioni ricevute dal partecipante, darà esecuzione alla richiesta entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Le quote del richiedente saranno valorizzate al valore che le stesse hanno nel giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello dell'acquisizione della notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno luogo alla fattispecie. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di pervenimento dell'ultimo documento necessario. È necessario tener presente che sugli importi erogati viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta, come riportato nel **Documento sul regime fiscale**.

Va tenuto in considerazione che, stante la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n.124/93) per le prestazioni maturate al 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per cui, entro tale data, siano stati conseguiti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta.

Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

A norma dell'art. 48, comma 13-bis del Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229 del 2016, le richieste di anticipazioni di cui alle lett. b) e c) sopra riportate, presentate dagli aderenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici elencati nel Decreto stesso e riportati negli Allegati 1, 2 e 2 bis del presente documento, possono essere effettuate a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, fermo restando le motivazioni e le percentuali degli importi erogabili.

Tale disposizione è applicata in via transitoria, per una durata triennale, a partire dal 24 agosto 2016.

Le richieste di anticipazione degli aderenti che intendano usufruire delle previsioni del Decreto 189/2016, devono essere corredate dal certificato di residenza storico ovvero da una dichiarazione sostitutiva circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in uno dei Comuni indicati negli Allegati di seguito riportati.

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le suddette disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del DPR 445/2000 con trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps territorialmente competenti. Inoltre, le medesime disposizioni, possono essere applicate anche in caso di immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati dalla normativa e riportati negli Allegati al presente documento, ma facenti parte delle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo). In tal caso, gli interessati dovranno provare il nesso di causalità con apposita perizia asseverata.

Ulteriori dettagli riguardanti il regime fiscale applicato sono riportati nel "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web della Compagnia.

Allegato 1 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).

REGIONE UMBRIA:

69. Spoleto (PG).

Allegato 2- bis - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015